

**MODIFICHE ALLA LEGGE 30 LUGLIO 2009 N.104
(LEGGE SULLE ROGATORIE INTERNAZIONALI IN MATERIA PENALE)**

Art. 1

L'art.13 della Legge 104/09 è così modificato:

“(Lex loci)”

1. La Repubblica esegue le commissioni rogatorie, nelle forme previste dalla sua legislazione.
2. Fino alla emanazione del decreto di exequatur, trova applicazione, salvo differente richiesta in tal senso avanzata dallo Stato richiedente, la disciplina delineata dall'articolo 5 commi 1 e 2 della Legge 17 giugno 2008 n. 93, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 ultimo comma della presente legge.”

Art.2

L'art. 16 della Legge 104/09 è così modificato:

“(Partecipazione dello Stato richiedente)”

1. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, il Commissario della Legge lo informa della data e del luogo d'esecuzione della commissione rogatoria.
2. Il Commissario della Legge autorizza la presenza dei soli magistrati titolari della causa dello Stato richiedente (o di magistrati dagli stessi delegati), se siffatta presenza mira a far sì che l'esecuzione della domanda di assistenza meglio risponda ai bisogni della Parte richiedente e, pertanto, consenta di evitare domande di assistenza suppletive.”

Art. 3

Il terzo comma dell'art. 30, Legge 104/09 è così modificato:

“3. Avverso i decreti di exequatur che dispongono misure coercitive, gli interessati tramite un Avvocato abilitato all'esercizio della professione forense nella Repubblica presso il quale devono eleggere domicilio legale, ed il Procuratore del Fisco, possono proporre per motivi di legittimità ricorso in forma scritta, al Giudice per la Terza Istanza Penale entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della notifica del decreto di exequatur.”

Art. 4

L'art. 31 della Legge 104/09 è abrogato

Art.5

Il titolo dell'art. 32 della Legge 104/09 è così modificato:

“(Procedura dinanzi al Giudice per la Terza Istanza Penale ai sensi degli articoli 29 e 30 comma 2 della presente legge)”

Art.6

L'art. 33 della Legge 104/09 è così modificato:

“(Procedura dinanzi al Giudice per la Terza Istanza Penale ai sensi dell'art 30 comma 3 della presente legge)”

1. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica del decreto di exequatur che dispone misure coercitive, gli interessati, tramite un Avvocato abilitato all'esercizio della professione forense nella Repubblica di San Marino presso il quale devono eleggere domicilio legale, ed il Procuratore del Fisco, possono proporre per motivi di legittimità ricorso al Giudice per la Terza Istanza Penale.
2. Il ricorso, indirizzato al Giudice per la Terza Istanza Penale e redatto in forma scritta, deve contenere:
 - 1) una chiara e dettagliata esposizione dei fatti;
 - 2) i riferimenti probatori ritenuti necessari dal ricorrente;
 - 3) le motivazioni in diritto a sostegno dell'istanza;
 - 4) l'indicazione chiara e circostanziata della decisione richiesta.
3. Il Commissario della Legge, Giudice delle rogatorie, dispone la notifica del ricorso a tutti gli interessati e al Procuratore del Fisco, eseguite le quali trasmette il fascicolo al Giudice per la Terza Istanza Penale.
4. Il Giudice per la Terza Istanza Penale accorda agli interessati ed al Procuratore del Fisco, il termine di dieci giorni per il deposito di eventuali memorie e deduzioni.
5. Decorso il termine di cui al comma precedente il Giudice per la Terza Istanza Penale fissa l'udienza di discussione che dovrà tenersi entro e non oltre i venti giorni successivi.
6. Il Giudice per la Terza Istanza Penale decide con sentenza che deve essere depositata entro dieci giorni dall'udienza di discussione.
7. La sentenza viene notificata agli interessati e al Procuratore del Fisco. Il fascicolo viene poi trasmesso al Commissario della Legge, Giudice delle rogatorie, per l'esecuzione dei provvedimenti quali risultanti a seguito della definitiva sentenza di Terzo Grado.”

Art. 7

L'art. 35 della Legge 104/09 è così modificato:

“(Limiti di utilizzazione degli atti compiuti da uno stato estero)”

1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti circa la validità e utilizzabilità di atti, non è consentita l'utilizzazione degli atti di assistenza giudiziaria richiesti e compiuti all'estero in violazione delle condizioni e limiti eventualmente posti dallo Stato estero.
2. Tutti i termini per eventuali reclami conseguenti ai sequestri avvenuti all'estero in regime di segretezza, sono sospesi e cominciano a decorrere dalla comunicazione alle parti della cessazione del regime di segretezza.
3. Avverso il decreto di formale acquisizione probatoria che dispone misure coercitive, gli interessati ed il Procuratore del Fisco, possono proporre per i motivi previsti dal diritto interno, reclamo in forma scritta al Giudice delle Appellazioni Penali entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della notifica del decreto, conclusa l'eventuale fase svolta in regime di segretezza. Entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione del fascicolo, il Giudice delle Appellazioni Penali concede il termine di dieci giorni agli interessati ed al Procuratore del Fisco per il deposito di eventuali memorie conclusionali. Il Giudice delle Appellazioni decide sul reclamo proposto con ordinanza entro il termine di quindici giorni dal giorno del ricevimento delle memorie conclusionali.
4. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica dell'ordinanza del Giudice delle Appellazioni Penale, gli interessati, tramite un Avvocato abilitato all'esercizio della professione forense nella Repubblica di San Marino presso il quale devono eleggere domicilio legale, ed il Procuratore del Fisco, possono proporre per motivi di legittimità ricorso al Giudice per la Terza Istanza Penale. Trova applicazione la procedura prevista dall'articolo 33 della presente legge.”

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento ai decreti di exequatur emessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.